

Polizza n° 1936921

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI  
TRASPORTO DEI RIFIUTI**

**Premesso**

1) Che l'Impresa GEN.CO SRL SOCIETA' GENERALE COMMISSIONARIA PER LA DIFFUSIONE DELLE VENDITE, con sede in VIA PROVINCIALE -FRZ. CERRETO LANDI - 29013 CARPANETO PIACENTINO (PC) - C.F. 00754340339 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 1 classe F, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza dell'attività svolta;

**Ciò premesso**

La sottoscritta COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano / Via G. Spadolini, 4 - C.F. 09035390153, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa GEN.CO SRL SOCIETA' GENERALE COMMISSIONARIA PER LA DIFFUSIONE DELLE VENDITE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 51.645,69 (Euro CINQUANTUNOMILASEICENTOQUARANTACINQUE/69#), secondo quanto previsto per la categoria 1 classe F di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia.**


La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

**Art. 2 - Efficacia della garanzia.**

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avutone notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

ST. N. 10210560

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA



**Art. 3 - Durata della garanzia.**

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia **limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.** Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art. 4 - Facoltà di recesso.**

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**Art. 5 - Pagamento del premio.**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.**

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.**

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

**Art. 8 - Surrogazione.**

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società.**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

**Art. 10 - Foro competente.**

In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in VARESE il 31-08-2011.

L'IMPRESA

GEN.CO S.r.l.

Loc. Cerreto Landi

29013 CARPANETO P.NO (PC)

C.F. e P. IVA 00754340436



LA SOCIETA'

coface ASSICURAZIONI

S.p.A.

Un Procuratore

AGENZIA GENERALE  
 via Cavour, 13 - 21100 VARESE  
 tel 0332232824 - fax 0332281058 - varese@coface.it  
 viale Masia, 34 - 22100 COMO  
 tel 031574796 - fax 031574798 - como@coface.it

<b>Appendice N°</b>	1	<b>a Polizza N°</b>	1936921	<b>Effetto del</b>	13-09-2011
<b>Contraente</b>	GEN.CO SRL SOCIETA' GENERALE COMMISSIONARIA PER LA DIFFUSIONE DELLE VENDITE				
	CARPANETO PIACENTINO	<b>Cod. Fisc.</b> 00754340339			
<b>Beneficiario</b>	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
	VIA C. COLOMBO, 44	ROMA			
CON LA PRESENTE APPENDICE, CHE AD OGNI EFFETTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA SOPRAINDICATA POLIZZA, SI PRECISA CHE LA GARANZIA PRESTATATA SI RIFERISCE ALLA CATEGORIA 1 CLASSE D ANZICHE', COME ERRONEAMENTE INDICATO, ALLA CATEGORIA 1 CLASSE F, FERMO RESTANDO IL MASSIMALE DI EURO 51.645,69					
<b>- Fermo il Resto -</b>					
<b>Diritti di Appendice</b>	<b>Diritti</b> Eur 0,00	<b>Imposte</b> Eur 0,00	<b>Totale</b> Eur 0,00		
Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in <u>VARESE</u> il <u>13-09-2011</u>					
<b>Il Contraente</b>	<b>Il Beneficiario</b>	<b>L'Assicuratore</b>			
 GEN.CO S.r.l. Il Presidente		 coface ASSICURAZIONI S.p.A. Un Procuratore			
Per quietanza della somma di <u>Eur 0,00</u>					<b>L'Esattore</b>

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE





Polizza n° 1936920

**FIDEIUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI  
TRASPORTO DEI RIFIUTI**

**Premesso**

1) Che l'Impresa GEN.CO SRL SOCIETA' GENERALE COMMISSIONARIA PER LA DIFFUSIONE DELLE VENDITE, con sede in VIA PROVINCIALE -FRZ. CERRETO LANDI - 29013 CARPANETO PIACENTINO (PC) - C.F. 00754340339 (in seguito denominata Impresa) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 classe C, di cui all'art.3 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999;

2) Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza dell'attività svolta;

**Ciò premesso**

La sottoscritta COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano / Via G. Spadolini, 4 - C.F. 09035390153, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore dell'Impresa GEN.CO SRL SOCIETA' GENERALE COMMISSIONARIA PER LA DIFFUSIONE DELLE VENDITE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Roma, codice fiscale n. 97047140583 (in seguito denominato Ministero), fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 516.456,90 (Euro CINQUECENTOSEDICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTASEI/90#), secondo quanto previsto per la categoria 5 classe C di appartenenza dell'Impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente dell' 08 ottobre 1996 così come modificato dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 aprile 1999, a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento rifiuti,
- b) bonifica,
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto rifiuti svolta dall'Impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO**

**Art. 1 - Delimitazione della garanzia.**

La Società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa ed i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

**Art. 2 - Efficacia della garanzia.**

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero avuta notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

ST. N. 10210558

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/DITTA OBBLIGATA



**Art. 3 - Durata della garanzia.**

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art. 4 - Facoltà di recesso.**

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero ed all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto ed il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

**Art. 5 - Pagamento del premio.**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento.**

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art. 7 - Rinuncia alla preventiva escussione.**

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

**Art. 8 - Surrogazione.**

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.


**Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società.**


Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

**Art. 10 - Foro competente.**

In caso di controversia fra la società ed il Ministero, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in VARESE il 31-08-2011.

L'IMPRESA  
GEN.CO S.r.l.  
Via Curoto Landi  
29013 CAPPANETO P.NO (PC)  
C.F. e P. IVA 00543480339  


LA SOCIETA'  
  
coface ASSICURAZIONI S.p.A.  
Un Procuratore